

D.R.G. n. 1140/2024 del 22/07/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO  
RAGIONERIA GENERALE**

**IL RAGIONIERE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n.10, artt. 7 e 8 lett. e);
- VISTA** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell'1.06.2022, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3”*;
- VISTO** il D.lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali in particolare l'art. 69 che disciplina il servizio di Tesoreria delle regioni;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, art. 69 secondo cui *“il servizio di Tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”*;
- CONSIDERATO** che l'art. 69 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che *“Il servizio de quo è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi*;
- VISTA** la L.R. 13.01.2015 n. 3 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs. 23.06.2011, n. 118;
- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, denominato *“Codice dei contratti pubblici”*, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

- VISTA** la legge regionale n. 1 del 12 ottobre 2023 di *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 – Disposizioni varie”*
- VISTA** la legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024 *“Legge di stabilità regionale 2024- 2026”*;
- VISTA** la legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2024 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024 – 2026”*;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024, *“Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori per il triennio 2024-2026”*;
- VISTO** il D.P.Reg. 2521 dell’8.06.2020 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro all’Avv. Ignazio Tozzo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 1454 del 17 aprile 2023, con il quale è stata differita di due anni la scadenza dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 30 marzo 2023, all’Avv. Ignazio Tozzo;
- CONSIDERATO** che la convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria regionale, affidato alla UNICREDIT S.p.A., verrà in scadenza il 31.12.2024, e si rende necessario procedere a un nuovo affidamento del predetto servizio per il periodo 2025/2029 con l’opzione di proroga di un anno;
- RITENUTO** che l'affidamento del servizio in questione va effettuato mediante una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della concorrenza e massima partecipazione;
- CONSIDERATO** che lo schema di convenzione elaborato da A.G.I.D. denominato: *“regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di Cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+”*, presenta caratteristiche standardizzate;
- VISTO** il combinato disposto dell’art. 71 del *“Codice dei contratti pubblici ”*, disciplinante le procedure aperte, e dell’art. 108, comma 3, che sancisce che *“può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate”*;
- RILEVATO** che con la stipula della convenzione si intende perseguire il fine pubblico della concessione del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2025/2029 con l’opzione di proroga di un anno;
- RITENUTO** di stimare l’importo massimo in misura superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, e, che, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, la procedura di gara sarà espletata dalla *Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi* della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.R.G. n. 495 del 17 aprile 2024 con il quale ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023, il dott. Giuseppe Mineo, funzionario presso all’Area 1 – Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali - Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) della procedura di gara in questione;
- VISTA** la nota prot. n. 19849 del 17 aprile 2024 con la quale è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana l’indizione di una gara per l’espletamento di una gara

per l'acquisizione del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per il quinquennio 2025/2029;

**VISTA** la nota della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana prot. n. 2049 del 23 aprile 2024 con la quale la stessa manifesta la volontà dell'avvio della procedura di gara nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/2021;

**VISTO** il D.R.G. n. 1135 del 19 luglio 2024 con il quale sono stati approvati gli schemi degli atti di gara: disciplinare, capitolato speciale d'appalto, quadro economico relativi all'indicenda procedura di gara;

**CONSIDERATO** che sia il quadro economico che il disciplinare presentano un errore nella quantificazione del contributo ANAC a carico della stazione appaltante, nonché dell'operatore economico;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'annullamento del D.R.G. n. 1135 del 19 luglio 2024;

**VISTI** gli schemi degli atti di gara: disciplinare, capitolato speciale d'appalto, quadro economico rielaborati dal sopracitato RUP;

**CONSIDERATO** di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti di gara tramite la BDNCP ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.lgs. n. 36/2023

## **DECRETA**

**ART. 1** È annullato il D.R.G. n. 1135 del 19 luglio 2024;

**ART. 2** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, ed ai fini dell'indizione della procedura di gara, di approvare i seguenti schemi di documenti di gara, allegati al presente decreto per formarne parte integrale e sostanziale:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Quadro economico.

**ART. 3** Il presente provvedimento, soggetto alla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, è trasmesso al responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii.

f.to Il RUP  
Dott. Giuseppe Mineo

Il Ragioniere Generale  
Avv. Ignazio Tozzo

REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di “*Tesoreria della Regione Siciliana*  
*2025-2029*”**

**SCHEMA**  
**CONVENZIONE/CAPITOLATO**  
**SPECIALE DI APPALTO**

## Sommario

Art. 1: Definizioni.....	3
Art. 2: Affidamento del servizio .....	4
Art. 3: Oggetto e limiti della convenzione.....	4
Art. 4: Caratteristiche del servizio .....	5
Art. 5: Estensione contratto di tesoreria.....	6
Art. 6: Esercizio finanziario.....	6
Art. 7: Riscossioni.....	6
Art. 8: Pagamenti .....	8
Art. 9: Particolari operazioni di incasso o pagamento .....	9
Art. 10: Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei Pagamenti.....	10
Art. 11: Trasmissione di atti e documenti .....	10
Art. 12: Conto Corrente Economale .....	11
Art. 13: Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere .....	11
Art. 14: Verifiche ed ispezioni .....	11
Art. 15: Anticipazioni di tesoreria.....	12
Art. 16: Utilizzo del Servizio SDD (Sepa Direct Debit).....	13
Art. 17: Tasso creditore.....	13
Art. 18: Resa del conto finanziario .....	14
Art. 19: Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità.....	14
Art. 20: Corrispettivo e spese di gestione .....	14
Art. 21: Garanzie per la regolare gestione del servizio.....	16
Art. 22: Imposta di bollo.....	16
Art. 23: Durata della convenzione .....	16
Art. 24: Spese di stipula e di registrazione della convenzione .....	16
Art. 25: Penali - Risoluzione del contratto .....	17
Art. 26: Trattamento dei dati personali .....	18
Art. 27: Tracciabilità dei flussi finanziari .....	18
Art. 28: Rinvii.....	18
Art. 29: Domicilio delle parti e controversie .....	18



**Ente**

**CONVENZIONE**

**PER IL “SERVIZIO DI TESORERIA” DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO 01/01/2025-31/12/2029**

**Premesso**

- che l'Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- che l'Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica,

si conviene e si stipula quanto segue



## Art. 1: Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - a. **AdER**: Agenzia delle entrate-Riscossione- Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 1993, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.
  - b. **CIG**: codice identificativo di gara;
  - c. **CAD**: Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
  - d. **CIG**: codice identificativo di gara;
  - e. **DURC**: Documento che attesta la regolarità contributiva verso Inps, Inail e Casse edili. La risposta viene fornita in modalità telematica e in tempo reale dagli Enti;
  - f. **Entrate**: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell'Ente;
  - g. **Incasso**: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;
  - h. **Mandato**: Ordinativo relativo a un Pagamento;
  - i. **Nodo dei Pagamenti-SPC**: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
  - j. **Operazione di Pagamento**: locuzione generica per indicare indistintamente l'attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
  - k. **OPI**: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
  - l. **Ordinativo**: documento emesso dall'Ente per richiedere al Tesoriere l'esecuzione di una Operazione di Pagamento;
  - m. **Pagamento**: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
  - n. **PEC**: posta elettronica certificata;
  - o. **Provvisorio di Entrata**: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
  - p. **Provvisorio di Uscita**: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
  - q. **PSD**: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
  - r. **PSP**: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
  - s. **Quietanza**: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
  - t. **Reversale**: Ordinativo relativo a una Riscossione;
  - u. **Ricevuta**: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
  - v. **Riscossione**: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
  - w. **RT**: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
  - x. **SDD**: Sepa Direct Debit, ovvero disposizioni di addebito diretto;
  - y. **SDI**: Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari e/o committenti privati (B2B e B2C);
  - z. **SIOPE+**: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;



- aa. **Tramite PA:** soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con SIOPE+ in nome per conto dell'Ente che ha conferito l'incarico;
- bb. **Uscite:** termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall'Ente in favore di terzi.

#### Art. 2: Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.
2. Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve avvalersi di uno sportello di tesoreria anche se non dedicato, situato nel Comune di Palermo, con garanzia di circolarità degli sportelli. Sulla base di specifici accordi interbancari, il Tesoriere può avvalersi anche di una filiale di una banca appartenente allo stesso gruppo, oppure ad altro gruppo, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.
3. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo articolo 23 viene svolto in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.
5. L'Istituto dovrà assegnare al servizio un numero di personale sufficiente e con la professionalità specifica richiesta per la particolare natura del servizio. Il servizio potrà essere gestito da remoto ed accentrato presso la sede della Tesoreria fuori dal Territorio Regionale, fermo restando la presenza di uno sportello nel territorio del Comune di Palermo di cui al precedente punto 2.
6. Il Tesoriere dovrà nominare un proprio Referente per la presente convenzione dandone contestuale comunicazione scritta all'Ente. Lo stesso dovrà avvenire in caso di sostituzione con altro Referente. Al Referente saranno indirizzate contestazioni, segnalazioni, richieste e quant'altro ritenuto necessario. Il Referente dovrà essere reperibile durante le ore di svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al Referente presso il domicilio eletto e in tal modo si intenderanno come validamente effettuate al Tesoriere.

#### Art. 3: Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 19.
2. Esula dall'accordo l'esecuzione degli Incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le Entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria o sottoconti di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L'Ente ha la facoltà di costituire in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economiche secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.



4. Le Parti prendono atto dell'obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell'armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Tesoriere si impegna a mantenere le funzionalità dello sportello ATM presso la sede dell'Assessorato dell'Economia, senza alcun onere per lo stesso.

#### Art. 4: Caratteristiche del servizio

1. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.  
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più "disposizioni". Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l'Ordinativo nella sua interezza.
2. L'ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall'Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L'Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 11, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell'Ente e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall'Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L'OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
5. La trasmissione e la conservazione degli Ordinativi compete ed è a carico dell'Ente, il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Tesoriere, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito, previsti al successivo art. 8.
7. I flussi inviati dall'Ente (direttamente o tramite la piattaforma SIOPE+) entro l'orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l'orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8. L'Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o

Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'Operazione di Pagamento.

9. A seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per reversale di incasso\cassa, la Quietanza del creditore dell'Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli Ordinativi, l'Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L'Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
11. Il Tesoriere su richiesta dell'Amministrazione dovrà fornire dei sottoconti tecnici vincolati al fine di agevolare la canalizzazione delle riscossioni e l'emissione delle relative reversali da parte della Regione.

#### Art. 5: Estensione contratto di tesoreria

1. Il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese si estende alle articolazioni dell'Amministrazione eventualmente costituite dall'Ente in vigenza della presente Convenzione. Può altresì estendersi, a richiesta, a enti costituiti dalla Regione, con i quali sono stipulate singole convenzioni regolanti il servizio di cassa o di tesoreria. Le condizioni di remunerazione del servizio saranno definite di comune accordo tra le parti alla richiesta di estensione del servizio.

#### Art. 6: Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE+.

#### Art. 7: Riscossioni

1. Il Tesoriere effettua le Riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a Reversali firmate digitalmente, dai Dirigenti responsabili delle Ragionerie centrali, dal Dirigente responsabile del Servizio Tesoro, ovvero dei soggetti facoltizzati alla firma nella qualità di delegati del Ragioniere Generale. Il Ragioniere Generale può delegare, secondo esigenze, altri soggetti
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all'Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L'Ente provvede a regolarizzare l'Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini previsti al comma 4 dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 118/2011.
3. Ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 118/2011, le Reversali, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:
  - a. la denominazione dell'Ente;
  - b. l'importo da riscuotere;
  - c. l'indicazione del debitore;
  - d. la causale del versamento;
  - e. la codifica di bilancio (l'indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;

- f. il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
  - g. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  - h. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
  - i. gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
  - j. la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
  - k. l'eventuale indicazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera" nel caso in cui le disponibilità dell'Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
  - l. I codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Per ogni Riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una Ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando Ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell'Operazione di Pagamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali Riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; dette Reversali devono recare l'indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Le Entrate rimosse dal Tesoriere senza Reversale e indicazioni dell'Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera.
8. Con riguardo alle Entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell'informazione dalla Banca d'Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti Reversali a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di trattenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD), bonifico postale, o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro, e accredita all'Ente l'importo corrispondente.
10. Le somme rinvenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati salvo buon fine assegni circolari o vidimati intestati all'Ente o al Tesoriere.
12. L'Ente provvede all'annullamento delle Reversali non rimosse entro il termine dell'esercizio e all'eventuale loro nuova emissione nell'esercizio successivo.
13. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), salvo diverso accordo tra le parti, l'eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 8, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo

intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito; l'importo di tali interessi viene addebitato all'Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.

#### Art. 8: Pagamenti

1. I Dirigenti responsabili delle Ragionerie centrali ed il Dirigente responsabile del Servizio Tesoro sono, di norma, i soggetti facoltizzati alla firma e all'invio degli OPI e i relativi flussi all'Istituto tesoriere, nella qualità di delegati del Ragioniere Generale.  
Il Ragioniere Generale può delegare, secondo esigenze, altri soggetti.
2. L'estinzione dei Mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., i mandati, ai fini dell'operatività del Tesoriere, devono contenere:
  - a. la denominazione dell'Ente;
  - b. l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
  - c. l'ammontare dell'importo lordo e netto da pagare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
  - d. la causale del pagamento e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
  - e. la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
  - f. la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della Legge n. 196/2009;
  - g. il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
  - h. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  - i. l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
  - j. le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
  - k. il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
  - l. la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di Pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
  - m. l'eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al punto 8 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in caso di "esercizio provvisorio";
  - n. I codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7 del Decreto Legislativo n. 118/11, inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui al comma 5 dell'art. 58 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i Pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Tali Pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi Mandati all'esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l'operazione; detti Mandati devono recare l'indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L'ordinativo è emesso sull'esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all'Ente nell'esercizio successivo.
5. I beneficiari dei Pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.

6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.
7. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all'Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui.
8. I Pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, con le modalità indicate al successivo art. 10
9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.
10. Il Tesoriere estingue i Mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
11. Mandati sono ammessi al Pagamento entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere.
12. Il termine ultimo per l'invio dei mandati alla fine dell'esercizio è fissato nel 5° giorno lavorativo antecedente l'ultimo giorno lavorativo dell'anno, salvo diverso accordo tra le parti.
13. In caso di Pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i Mandati entro i termini concordati tra l'Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell'Ordine di pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
14. Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l'Ente, al fine di consentire l'estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l'Ente si impegna ad annullarli e rimetterli nel nuovo esercizio.
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
16. Per quanto concerne il Pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
17. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l'intestatario del Mandato e l'intestazione del conto di accredito.

#### Art. 9: Particolari operazioni di incasso o pagamento

1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in c/c accessi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto Tesoriere ovvero verso altri istituti bancari, è effettuato mediante un'operazione

di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c entro il 24 di ogni mese senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente dell'Ente.

#### Art. 10: Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei Pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di eventuali importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei Pagamenti.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 15.

#### Art. 11: Trasmissione di atti e documenti

1. Le Reversali e i Mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 4.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sui conti di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l'Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9 della contabilità finanziaria, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
  - a. l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
  - b. gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell'esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, indicante anche:
    - l'importo degli impegni già assunti;
    - l'importo del fondo pluriennale vincolato;
  - c. le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
6. Nel corso dell'esercizio, l'Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori "fondo pluriennale vincolato", esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall'allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.

#### Art. 12: Conto Corrente Economale

1. Presso la Tesoreria sono aperti, di norma per ciascun Dipartimento, dei conti correnti secondo esigenze, intestati all'Ente, di seguito denominati "Conto Corrente Economale", su cui il Cassiere/Economo verserà in tutto o in parte il fondo cassa economale.  
Su tale conto corrente opera il Cassiere/economo il cui nominativo e firma autografa saranno trasmessa al Tesoriere.
2. Il conto corrente suddetto viene utilizzato per effettuare qualsiasi tipo di operazione bancaria prevista per i normali conti correnti bancari, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. effettuare pagamenti e prelievi tramite Bancomat, P.O.S. o forme elettroniche similari;
  - b. emettere ordini di bonifico nazionali e/o esteri;
  - c. incassare mandati emessi dall'Ente;
  - d. effettuare operazioni tramite procedure cosiddette di *home banking*;
  - e. versare per contanti eventuali somme incassate.
3. Il conto Corrente Economale dovrà essere esente da ogni onere, spesa e/o commissione, ivi comprese le spese per l'utilizzo di sistemi di *home banking*, indipendentemente dal tipo e dalla quantità di operazioni effettuate, ad eccezione delle spese di bollo se dovute. Tali spese saranno completamente a carico del Tesoriere e non potranno in alcun modo essere addebitate oltre che all'Ente anche ai beneficiari dei pagamenti, effettuati in qualsiasi forma tramite il Conto Corrente Economale.
4. Sul predetto conto - per il quarto trimestre di ciascun anno - non si darà luogo alla ripetizione delle spese di bollo.

#### Art. 13: Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.

#### Art. 14: Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia. Verifiche straordinarie di cassa, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benessere dell'Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria – Collegio dei Revisori di cui all'art. 72 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal Ragioniere Generale e/o il Dirigente del Servizio Tesoro o da loro Delegati, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

### Art. 15: Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su eventuale richiesta dell'Ente - presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata da un provvedimento del Ragioniere Generale della Regione- concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di € 100.000.000 (centomilioni). Sull'anticipazione concessa ancorché non utilizzata, è richiesta una commissione annuale pari a 0,20% della linea di credito messa a disposizione. La commissione annuale sulla linea di credito disponibile e l'eventuale remunerazione a titolo di interessi per l'utilizzo della stessa sono alternative tra loro ai sensi dell'art. 117 bis del D.lgs. n. 385/1991 e dell'art. 3 della deliberazione CICR 30/6/2012 n. 644.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
3. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilito, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti artt. 6, comma 6 e 7, comma 4, provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
6. Il Tesoriere gestisce l'anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 d.lgs. 118/2011 concernente la contabilità finanziaria.
7. Nel caso in cui l'anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l'esercizio contabile di riferimento, l'utilizzo dell'anticipazione all'inizio dell'esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell'anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell'importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell'anticipazione concedibile per l'esercizio di riferimento.
8. Sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato un tasso di interesse nella misura di seguito elencata, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a debito per l'Ente, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati a regolarizzazione.  
Il tasso debitore, da applicare alle anticipazioni di cassa dell'Ente è così determinato:
  - a. Spread in aumento (in cifre e in lettere) di 2,5% (punti due e cinque), rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media tre mesi precedenti.
  - b. Nei periodi in cui il tasso d'interesse debitore (incluso lo *spread*) dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato "0%" ai fini del calcolo degli interessi.
9. L'Ente autorizza fin d'ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati.



#### Art. 16: Utilizzo del Servizio SDD (Sepa Direct Debit)

1. L'Ente intende dotarsi della modalità di addebito Sepa Direct Debit (SDD) rivolto ai privati cittadini e/o alle imprese per prelevare annualmente alla scadenza l'importo della tassa auto dovuta dai soggetti che decidono di aderire a quanto disposto dalla Legge regionale n. 1/2024 all'art. 22 comma 3.
2. L'Ente, per le finalità di cui al presente articolo, potrà richiedere al Tesoriere l'apertura di un conto corrente di tesoreria dedicato, in particolare, un sottoconto vincolato agganciato al conto Erario.  
Tale conto sarà utilizzato in modo strumentale quale rapporto di regolamento per il servizio di incasso a mezzo SDD, per la contabilizzazione definitiva degli accrediti e degli addebiti nel sistema di tesoreria dell'Ente, che l'Ente si impegna a regolarizzare tempestivamente.
3. Per l'organizzazione tecnica del servizio, si rinvia agli accordi tra le parti che saranno formalizzati entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. Il servizio dovrà essere reso alle seguenti condizioni

a. Privati Cittadini (B2C)

• Spesa per distinta	€ 0,00
• Comm. Incasso banca tesoriere	€ 1,80
• Comm. Incasso su altre banche	€ 1,80
• Comm. altre banc (debit.no res.e>50.000€)	€ 1,80
• Insoluti – reject (scarto)	€ 0,90
• Insoluti – return (storno)	€ 0,90
• Insoluti – refusal (revoca del debitore)	€ 0,90
• Insoluti – refund (non applicabile al sdd a importo prefissato)	€ 0,90

b. Imprese (b2b)

• Spesa per distinta	€ 0,00
• Comm. Incasso banca tesoriere	€ 1,80
• Comm. Incasso su altre banche	€ 1,80
• Comm. altre banche (debit.no res.e>50.000€)	€ 1,80
• insoluti – reject (scarto)	€ 0,90
• Insoluti – return (storno)	€ 0,90
• Insoluti – refusal (revoca del debitore)	€ 0,90

#### Art. 17: Tasso creditore

1. Sulle giacenze di cassa dell'Ente, tenute in conti correnti fuori dalla tesoreria unica nei casi previsti dalla normativa vigente (conti economali, conti aperti per fondi vincolati ed altri ancora), il Tesoriere applica un tasso di interesse nella misura di seguito indicata, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di sua iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito dell'Ente, mettendo a disposizione o stesso l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative Reversali.  
Il tasso creditore, da applicare alle giacenze di cassa della Ente è così determinabile:
  - a. Spread maggiorato (in cifre e in lettere) di 500 (cinquecento millesimi di punto) pari a 0,500 (zerovirgolacinquezerozero) punti, rispetto all'EURIBOR 3 mesi lettera (base 360), media tre mesi precedenti;
  - b. Nei periodi in cui il tasso di interesse sulle giacenze, rappresentato dal parametro di riferimento meno lo spread, dovesse assumere valori negativi sarà valorizzato a zero.

#### Art. 18: Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all' art. 139 del D. Lgs. n. 174/2016, rende all'Ente il "conto del tesoriere", redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corredato dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall'Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L'Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 150 del D.lgs. n. 174/2016 e ss.mm.ii.

#### Art. 19: Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità

1. Il Tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o in altra normativa.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all'occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato. La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

#### Art. 20: Corrispettivo e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il compenso omnicomprensivo annuo di € 900.000,00 (novecentomila), esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/72, da corrispondersi in 4 rate alla fine di ogni trimestre a seguito di emissione di fattura con scadenza 30 gg dall'accettazione della stessa nello SDI Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica di corretta esecuzione del Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e dei controlli di rito previsti dalla normativa vigente (DURC, Verifica inadempienti (ex Equitalia) di AdER etc).
  - a. Nel compenso sono da considerarsi incluse:
    - tutte le spese derivanti dagli adempimenti propedeutici e necessari all'effettiva attivazione del servizio di Tesoreria nei termini richiesti, compresa l'attività di raccordo con il Tesoriere uscente e con l'Ente per garantire l'integrale acquisizione dei dati utili all'attivazione del servizio e la completa riconciliazione della situazione finanziaria dell'Ente fra la data di cessazione del tesoriere uscente e quella di effettivo avvio del tesoriere subentrante;
    - tutte le attività connesse alla gestione delle riscossioni e dei pagamenti inerenti il conto di tesoreria e sottoconti secondo le modalità stabilite dalle linee guida e dalle regole tecniche OPI, nella versione vigente tempo per tempo;
    - Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali, telefoniche, di stampati, registri e bollettari pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente;

- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità (salvo disposizioni emanate da organi giurisdizionali);
  - commissioni su operazioni di incasso e di pagamento di qualsiasi importo tramite assegni e bonifici (bonifici SEPA e/o bonifici non SEPA);
  - Il servizio di custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della Regione, nonché dei titoli e valori depositati a qualsiasi titolo a favore della stessa;
  - le eventuali commissioni e/o spese bancarie potenzialmente a carico del creditore della Regione.
- b. Non sono incluse nel compenso:
- bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico dell'Ente;
- c. Il costo delle spese postali in caso di invio mediante assicurata di assegni circolari è a carico dei beneficiari del pagamento.
2. Il Tesoriere procede di propria iniziativa:
- a. all'emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro 30 gg dall'accettazione della fattura dal Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica di corretta esecuzione del Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) e dei citati controlli di rito (DURC, AdER etc).
  - b. alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste. L'Ente emette il relativo Mandato a copertura di dette spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.
3. Il Tesoriere, a richiesta dell'Ente, sarà tenuto ad installare e mantenere, per tutto il periodo di durata della presente Convenzione, delle postazioni POS, adeguati al pagamento pagoPA ed abilitate all'incasso mediante Pagobancomat e carte di credito e debito attive sui principali circuiti (VISA e MASTERCARD ecc.).
- Le apparecchiature dovranno essere attive presso le sedi dei servizi regionali. Il servizio di incasso tramite POS prevede oltre alla gestione degli incassi anche l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature alle condizioni di seguito riportate.
- a. Sul servizio offerto verrà riconosciuta la seguente remunerazione:
    - commissione unica sul transato:
      - Su Carte di credito (circuiti Visa, Mastercard, Moneta, Maestro): 2,00%
      - Su Carte di Debito (bancomat, pagobancomat): 1,00%
    - canone fisso di utilizzo mensile del sistema di pagamento per singolo POS utilizzato: € 0
    - costi di installazione terminali POS: € 20
    - costi disinstallazione terminali POS: € 20
- E' esclusa qualsiasi attività di rendicontazione e riconciliazione degli incassi da parte del tesoriere, fatti salvi gli strumenti di informazione per l'Ente, che dovranno essere messi a disposizione dall'Istituto Tesoriere secondo gli standard in uso per la clientela per analoghi servizi (internet banking per la visualizzazione movimentazioni di conto, rendicontazioni mensili standard ed altro ancora).
4. Il Tesoriere, su eventuale richiesta dell'Ente, si impegna a rilasciare gratuitamente una carta di credito nominativa, Visa o Mastercard, con un plafond di spesa mensile pari ad € 10.000 (diecimila) per uso esclusivo del Presidente della Regione.
5. L'Ente può richiedere al Tesoriere fidejussioni e il rilascio di garanzie, subordinati alla positiva valutazione del merito creditizio a insindacabile giudizio del Tesoriere. Saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell'Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.
6. Per eventuali ulteriori nuove tipologie di operazioni, non incluse nella presente convenzione e che, in vigenza di contratto, dovesse rendersi necessario attivare per una migliore esecuzione del servizio, si rinvia alle migliori condizioni economiche di volta in volta concordate tra Ente e Tesoriere qualora applicabili nei

limiti di legge.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l'applicazione dell'art. 23, comma 3.
8. E' fatta salva per l'ipotesi di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 60 "*Revisioni prezzi*" D.lgs. 36/2023 già citato e dell'articolo 120 "*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*".

#### Art. 21: Garanzie per la regolare gestione del servizio

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 69 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

#### Art. 22: Imposta di bollo

1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OPI non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dall'Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l'Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

#### Art. 23: Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dall'1/1/2025 al 31/12/2029
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
  - a. previsione nel bando e nei documenti di gara dell'opzione di proroga;
  - b. vigenza del contratto;
  - c. avvenuto avvio delle procedure per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.La proroga è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre i dodici mesi successivi alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante.
3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione non sia stato individuato dall'Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l'Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell'attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.

#### Art. 24: Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipula della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.

#### Art. 25: Penali - Risoluzione del contratto

1. Per mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale nella misura giornaliera pari all'1 per mille (0,001 - zerovirgolazerozero) dell'ammontare netto contrattuale, da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute al Tesoriere per le prestazioni eseguite.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penalità previste nella presente convenzione e/o nel capitolato speciale di appalto saranno contestati all'Istituto Tesoriere con comunicazione scritta.
3. Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata data risposta nel termine suddetto, potranno essere applicate le penali indicate nel presente articolo.
4. Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'importo a valere sul primo pagamento in scadenza. È sempre e comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.
5. Qualora l'ammontare delle penali raggiungesse complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza che il Tesoriere possa nulla pretendere da essa ai sensi dell'art.1456 del c.c.
6. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. per fatto e colpa dell'appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
7. Qualora nel corso della durata del contratto si verificassero scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione dei servizi in oggetto, il fornitore è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione garantendo lo svolgimento dei servizi minimi.
8. Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, l'impossibilità di gestire il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto in tempo reale tra la Ragioneria Generale della Regione ed il Tesoriere, nonché l'impossibilità di integrare e di rendere compatibile il sistema informatico del Tesoriere con quello della Regione secondo le specifiche tecniche indicate dalla Ragioneria Generale della Regione in adesione al sistema SIOPE + o ulteriori normative vigenti.
9. Qualora il Tesoriere, in forma non giustificata, venga meno anche ad uno solo degli obblighi previsti dalla convenzione, e dopo susseguente richiamo scritto con diffida ad adempiere da parte della Regione, sarà facoltà della stessa risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
10. La Regione si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento delle spese sostenute e dei danni sofferti.

#### Art. 26: Trattamento dei dati personali

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto mediante sottoscrizione del DPA standard del tesoriere e misure di sicurezza standard della Banca per fattispecie come il servizio oggetto della presente Convenzione che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

#### Art. 27: Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Deliberazione - Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 556 del 31 maggio 2017. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.


#### Art. 28: Rinvii

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio:
  - a. Alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia
  - b. Al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*"
  - c. Al Capitolato Generale del Servizio di Tesoreria della Regione Siciliana di cui alla procedura aperta avviata con Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana (DRG) n. 495 del 17 aprile 2024


#### Art. 29: Domicilio delle parti e controversie

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Palermo.

D. L. RUP  
Dott. Giuseppe Mineo



Il Dirigente del Servizio Tesoro  
dott. Riccardo Giammanco



# Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio "Tesoreria della Regione Siciliana 2025-2029"**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## Premesse

Nella presente procedura l'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana svolge le funzioni di espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/2021 e dell'art. 55 della l.r. 9/2015, per l'acquisizione del servizio di "Tesoreria", giusta D.R.G. a contrarre n. 495 del 17 aprile 2024.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 71 e dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

Si invitano, quindi, i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "**istruzioni e manuali**" della piattaforma telematica.

I documenti di gara e la modulistica sono disponibili e scaricabili, in formato elettronico, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo:

**<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>**.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regione.sicilia.it> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana", reperibile all'indirizzo: **<https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/>**.

Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Il servizio *de quo* è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

## Art. 1. Soggetti.

### Stazione appaltante:

**Assessorato Regionale dell'Economia.**

**Via Notarbartolo, 17 – 90141 – Palermo**

**PEC: [departimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:departimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it)**

**Codice Univoco: 2XN5P5\_A0000**

R.U.P. della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è stato designato, giusta D.R.G. n. 495 del 17 aprile 2024, il **Dott. Giuseppe Mineo**, funzionario dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Bilancio e Tesoro (indirizzo email: [g.mineo@regione.sicilia.it](mailto:g.mineo@regione.sicilia.it)).

Il D.E.C. sarà designato con successivo provvedimento.



**Ufficio deputato all'espletamento della procedura:  
Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana**

Via Notarbartolo, 17 Palermo

Telefono: 091/7076702-667

E-mail: [centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it](mailto:centraleunicadicommitenza@regione.sicilia.it)

PEC: [dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it)

WEB: <https://appalti.regione.sicilia.it>

Dirigente Responsabile: Avv. Roberta Milazzo: [roberta.milazzo@regione.sicilia.it](mailto:roberta.milazzo@regione.sicilia.it)

Funzionari direttivi:

-Dott. Salvatore Sicari: [salvatore.sicari@regione.sicilia.it](mailto:salvatore.sicari@regione.sicilia.it))

-Sig. Filippo Manzo: [filippo.manzo@regione.sicilia.it](mailto:filippo.manzo@regione.sicilia.it))

Per effetto dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, la *Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi* della Regione Siciliana procederà all'espletamento delle procedure di gara.

**Art. 2. Oggetto, durata e valore complessivo dell'Appalto.**

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana (di seguito, per brevità, "Regione" o "Ente" o "Amministrazione") che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale, inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento indicata nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto tecnico, ivi inclusi quelli necessari per la contabilizzazione degli importi nelle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, gestita dalla Banca d'Italia, nonché per ulteriori servizi di seguito indicati. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Regione e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti effettuate dal Tesoriere. In particolare, il Tesoriere dovrà garantire il collegamento tra i sistemi di tesoreria ed il sistema gestionale attualmente in essere ovvero che verrà adottato dalla Regione, come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto Tecnico, cui si rinvia.

**Il servizio sarà disciplinato da apposito contratto di tesoreria con decorrenza 1° gennaio 2025 qualora il Tesoriere individuato e l'Amministrazione Regionale riconosceranno la sussistenza di tutte le condizioni tecniche ed operative per l'avvio del Servizio.**

N	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizio di Tesoreria importo per anno	66600000-6	€ 900.000,00
	Importo massimo a base di gara per un periodo di cinque anni		€ 4.500.000,00

Il suddetto importo è esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 26 comma 3 bis della D.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 95 c.10 del Codice, si precisa che per le modalità di svolgimento dell'appalto non è stato necessario redigere il DUVRI, in quanto trattasi di **servizi di natura intellettuale**. Allo stesso

modo i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 3. Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi.**

La durata dell'appalto è di 5 anni decorrenti dalla data del 1° gennaio 2025.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell'art.120, comma 10, per una durata massima pari a 1 (uno) anni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad **€ 4.500.000,00**, esente IVA *ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972*, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in un anno per un massimo di € 900.000,00, IVA esente, *ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972*.

### **Art. 4. Soggetti ammessi alla gara.**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **Art. 5. Requisiti di partecipazione**

### **5.1 Requisiti di ordine generale**

Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui ai successivi paragrafi, ai fini dell'ammissione alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto di gara nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023;
- c) essere in possesso dell'iscrizione all'Albo delle banche e dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 385/1993, così come previsto dagli artt. 13 e 64 del medesimo D.lgs.;
- d) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 100, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023;

- e) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black-list" di cui all'art. 37 del D.lg. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, devono possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero in alternativa prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto);
- f) Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere deve avvalersi di uno sportello di tesoreria anche se non dedicato, situato nel Comune di Palermo, con garanzia di circolarità degli sportelli. Sulla base di specifici accordi interbancari, il Tesoriere può avvalersi anche di una filiale di una banca appartenente allo stesso gruppo, oppure ad altro gruppo, senza oneri aggiuntivi per l'Ente. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

## 5.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'impresa partecipante dovrà dichiarare di aver svolto almeno un servizio di tesoreria nei cinque anni antecedenti l'indizione dell'incanto a favore di un Ente Pubblico territoriale con almeno 100.000 abitanti. Tale servizio dovrà essere stato svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. L'operatore economico, in caso di aggiudicazione, deve garantire la presenza nel territorio del Comune di Palermo di almeno uno sportello abilitato alle operazioni di tesoreria con garanzia di circolarità degli sportelli (v. art. 5.1, lett. f).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, preferibilmente, attraverso gli strumenti informatici previsti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono clausole di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

## 5.3. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Art. 6. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete.**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al possesso di una policy sulla gestione dei conflitti di interessi** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui all'art. 5.2 devono essere soddisfatti dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE nel loro complesso. Detto requisito, che come detto, deve essere soddisfatto sia dalla mandataria che dalle mandanti, deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

#### **Art. 7. Indicazioni per i consorzi di cooperative e consorzi stabili.**

I soggetti di cui all'art. art. 65, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura oppure nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

## **Art. 8. Garanzia provvisoria.**

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari ad € 108.000,00, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8 del Codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico presso UNICREDIT S.p.A. su conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN **IT9100200804625000106958723 – Capitolo n. 7556 – Capo X (Costituzione di depositi cauzionali)**, intestato a Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro) indicando la causale: "Garanzia provvisoria per partecipazione a gara d'appalto indetta dall' Assessorato Regionale dell'Economia
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 6 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 106, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice,

- al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 106, comma 9, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36";
  - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - 5) prevedere espressamente:
    - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

**È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.** Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).**

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## **Art. 9. Procedura e criteri di aggiudicazione.**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

**Non saranno ammesse offerte che prevedano un importo pari o superiore all'importo posto a base di gara, parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.**

La Stazione appaltante procederà con l'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, di decidere di non procedere all'aggiudicazione del servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per nuove determinazioni della stazione appaltante non prevedibili al momento dell'indizione della gara.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/24, con un'ulteriore offerta segreta al ribasso presentata dagli offerenti *ex aequo*.

## **Art. 10. Divieto di partecipazione parziale.**

L'Impresa partecipante singolarmente o le Imprese partecipanti congiuntamente devono fornire offerta per il 100% del servizio.

Ogni concorrente dovrà presentare offerta per tutto ciò che sia incluso nell'oggetto della procedura.

Sono da ritenersi nulle le offerte parziali e/o incomplete.

## **Art. 11. Modalità di presentazione delle offerte.**

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma regionale di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.regione.sicilia.it>.

**Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.**

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, seguendo le indicazioni di cui alla Premessa del presente Disciplinare di Gara.

I files allegati da ciascun operatore economico non dovranno superare i 15 Mb.

Tutti i files dovranno essere presentati in formato pdf firmato digitalmente e non sotto forma di archivio digitale firmato digitalmente.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma entro il termine perentorio delle ore 10:30 di giorno **7 ottobre 2024**.

Si precisa che, ai fini della procedura di gara, l'orario di riferimento è esclusivamente quello della piattaforma e, pertanto, il suindicato orario costituirà l'orario ufficiale ed esclusivo delle fasi di gara. Le registrazioni presenti sulla piattaforma costituiscono piena ed esclusiva prova riguardo al contenuto ed al tempo di ogni comunicazione effettuata in via telematica.

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il **14 ottobre 2024 alle ore 10:30 presso i locali dell'Ufficio Speciale – Centrale Unica di Committenza, siti in Via Notarbartolo, 17 – Palermo -, 4° piano secondo le modalità (anche da remoto) e le istruzioni che verranno date successivamente.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- busta A – Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- busta B – Contiene OFFERTA ECONOMICA



L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Le predette due buste dovranno contenere quanto segue:

#### **Busta A – Documentazione amministrativa**

**A.1) Domanda di partecipazione** alla presente procedura di gara.

Deve essere presentata domanda compilata in base alle indicazioni contenute nello schema allegato al presente disciplinare.

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

**A.2) A riprova del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale** (art.100 c. 1, lett. c) del D.lgs. n. 36//2023):

- Dichiarazione redatta con le formalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 riportante l'elenco delle principali servizi espletati di cui all'oggetto della gara come indicati all'art.5.2.

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

**A.3) l'autorizzazione all'accesso al FVOE 2.0.**

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

**A.4) Cauzione provvisoria**, ex art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, a corredo dell'offerta di importo pari al 2% dell'importo messo a bando:

Lotto	Base d'Asta + Opzioni	Importo cauzione provvisoria
1	€. 5.400.000,00	€. 108.000,00

Si ribadisce che la cauzione intestata a "Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro" deve essere costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) con bonifico presso UNICREDIT S.p.A. su conto corrente bancario individuato dal seguente codice IBAN **IT9100200804625000106958723 – Capitolo n. 7556 – Capo X (Costituzione di depositi cauzionali)**, intestato a Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro) indicando la causale: "Garanzia provvisoria per partecipazione a gara d'appalto indetta dall' Assessorato Regionale dell'Economia.

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 270 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse

aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- b) essere prodotte digitalmente in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa la concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, c. 2 bis, D.lgs. n. 82/2005);
- c) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE e firmata anche solo dalla Capogruppo;
- d) prevedere espressamente:
  - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
  - 4) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, in favore della Stazione appaltante.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nella fattispecie di cui al comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti - Consorzi Ordinari costituenti - Rete di Imprese prive di soggettività giuridica, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, al Consorzio o alla Rete di Imprese.

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

**A.5) Documento di gara unico europeo (DGUE)** ai sensi di quanto previsto dall'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023.

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di gara o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

**Il DGUE deve essere, pertanto, presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

#### **A.6) Patto di integrità**

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale**

#### **A.7) Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.**

La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Ai sensi del co.1 dell'art.3 del D.lg. n. 76 del 16/7/2020, conv. in L. n.120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108 del 2021, troverà applicazione il dettato normativo di cui al co.2 dell'art.3 dello stesso D.lg. n. 76/2020, secondo la quale *"Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni"*.

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

#### **A.8) Dichiarazione di presa accettazione del Protocollo di Legalità Regione Siciliana Carlo Alberto Dalla Chiesa.**

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

#### **A.9) Dichiarazione presa accettazione del Protocollo di legalità Regione Siciliana - Guardia di Finanza.**

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

#### **A.10) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 clausola anti-pantouflage**

**Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale.**

#### **A.11) Contributo ANAC**

L'impresa dovrà caricare a sistema LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 220,00 (duecentoventi/00) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) - deliberazione 21 dicembre 2011 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), Area "Servizi per le imprese – portale dei pagamenti di ANAC".

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara**, che identifica la procedura di gara.

**A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve caricare a sistema la ricevuta di pagamento in formato pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante o un suo procuratore.**

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

**Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per lo stesso di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.**

#### **Busta B – Offerta economica**

La busta telematica "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato in piattaforma telematica e contenere i seguenti elementi:

- a) **Ribasso percentuale** offerto rispetto all'importo complessivo di **€ 4.500.000,00**.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta **con firma digitale**.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori l'importo a base d'asta.

Gli operatori economici concorrenti dovranno apporre la marca da bollo nell'offerta economica avendo cura di allegarne scansione all'interno della busta B "Offerta Economica".

L'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 deve essere effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate o tramite il [servizio@e.bollo](mailto:servizio@e.bollo) dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico o acquistare la marca da bollo da € 16,00.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore la cui procura sia stata prodotta nella busta A (Documentazione Amministrativa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.

#### **Art. 12. Criterio di aggiudicazione.**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del Codice degli appalti.

### **Art. 13. Espletamento delle fasi di gara.**

La gara è regolata dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023. L'appalto verrà espletato mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità previste dall'art. 108, co.3, del D.lgs. n. 36/2023 secondo il criterio del minor prezzo.

La prima seduta pubblica si terrà il **14 ottobre 2024** alle ore 10.30 presso la sede dell'Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza, sita c/o Assessorato Economia, in Via Notarbartolo, 17, fatte salve nuove comunicazioni rese nell'apposita sezione della procedura telematica di che trattasi. Disaminata la documentazione amministrativa, giusta verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici, dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara, nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara (v. art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e gli artt. del presente disciplinare), il Seggio di gara ammette/non ammette al prosieguo della gara gli operatori economici la cui documentazione amministrativa è risultata conforme/non conforme alle previsioni di legge, del presente disciplinare e della lex specialis. A conclusione di tale fase, si procederà con l'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, sarà dato corso alla procedura di cui al menzionato articolo, come specificato nella presente lex specialis di gara. L'accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all'artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023. Redatta la graduatoria finale, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti, ai sensi del co.5 dell'art.17 del D.lgs. n. 36/2023.

**Il rimborso della cauzione provvisoria dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.**

### **Art. 14. Soccorso istruttorio e Cause di esclusione.**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere colmate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di max 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

**Il soccorso istruttorio non si applica relativamente all'offerta economica.**

#### **Art. 15. Anomalia dell'offerta.**

Nel caso di offerte anormalmente basse si applica la disciplina di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e All. 2.2. L'anomalia verrà verificata secondo il metodo "A" di cui al predetto All. 2.2. del Codice. Il RUP coadiuvato dalla Commissione sorteggerà il sub criterio di calcolo tra quelli previsti a seconda dei partecipanti.

#### **Art. 16. Definizione della graduatoria di gara, spese ed oneri a carico dell'aggiudicatario.**

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. La verifica ha luogo attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0. Ai sensi dell'art. 108, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5 e 18 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011. Ai sensi dell'art. 106, commi 7 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della convenzione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011. La convenzione, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della convenzione.

#### **Art. 17. Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Regolamento Europeo 679/2016, al D.lgs. n.101/2018 c.d. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nonché al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento e conservazione, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa.

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Le facoltà spettanti agli aventi diritto sono quelle di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia. Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Si rinvia, parimenti, al contenuto di cui all'art.90, comma 3, del Codice in ordine al divieto di divulgazione/diffusione di informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto nei casi e per le fattispecie ivi contemplate.

#### **Art. 18. Validità delle offerte.**

Le Imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 270 giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione delle offerte.

#### **Art. 19. Controversie**

Per eventuali controversie concernenti l'espletamento della procedura di gara, nonché l'esecuzione della fornitura sarà competente il Foro di Palermo.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato 5.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche

di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri.

#### **Art. 20. Organo competente per le procedure di ricorso.**

T.A.R. Sicilia - Palermo Via Butera, 6 – 90133 – Palermo

#### **Art. 21. Richieste di informazioni e chiarimenti.**

È possibile formulare chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica <https://appalti.regione.sicilia.it>** non oltre le ore **10.00 del giorno 20 settembre 2024**.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni presentate in tempo utile saranno rese in forma pubblica nella suddetta piattaforma telematica dell'Ufficio Speciale – C.U.C. entro le **ore 18.00 del 27 settembre 2024**.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale Piattaforma al fine di verificare la pubblicazione di eventuali comunicazioni, chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma telematica regionale attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 18.00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, che sarà raggiungibile dagli utenti utilizzando:

- modulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione "Assistenza Tecnica"
- numero telefonico di rete fissa **090-9018174**.

**Non sono ammesse e dunque non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento effettuate con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando.**

N.B. la S.A. utilizzerà per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla Piattaforma Informatica.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.

#### **Art. 22. Comunicazioni.**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei dell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

#### **Art. 23. Tracciabilità dei Flussi Finanziari.**

La/le Società aggiudicataria/e, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di



tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 24. Clausola di Riservatezza.**

L'eventuale affidatario s'impegnerà, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi alla stazione appaltante di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto dell'affidamento del servizio oggetto di gara. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Amministrazione, i suoi beni e il suo personale, acquisita durante lo svolgimento del servizio.

In particolare, l'eventuale affidatario dovrà impegnarsi a:


a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse della stazione appaltante per le finalità inerenti all'esecuzione del contratto;

b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante;

c) garantire che la diffusione delle informazioni nell'ambito dei propri collaboratori sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto;


d) fornire tempestivamente, a richiesta della stazione appaltante, l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l'Affidatario, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e rimarrà in vigore per un periodo di tempo indeterminato anche dopo la cessazione avvenuta per qualsiasi causa di questo accordo, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l'affidatario sarà tenuto a darne preventiva notizia alla stazione appaltante in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultima. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, la stazione appaltante assegnerà all'affidatario, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 10 (dieci) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla stazione appaltante senza che l'affidatario abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la stazione appaltante potrà dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta all'affidatario fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla stazione appaltante in base al presente accordo e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'affidatario, compreso il rimborso degli importi pagati dalla stazione appaltante per le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza.



#### **Art. 25. Accesso agli atti e codice di comportamento**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nella piattaforma nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice. Nello svolgimento delle



attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza della Regione siciliana.

#### **Art. 26. Rinvio a normative.**

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le disposizioni dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto d'onori, dal D.lgs. n. 36/2023, dalle normative comunitarie nazionali e regionali applicabili e dalle norme del Codice Civile in tema di disciplina di contratti.

#### **Fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare:**


1. Istanza di Partecipazione.
2. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia sostitutiva.
3. Patto di integrità.
4. Dichiarazione presa visione del Protocollo Di Legalità Regione Siciliana Carlo Alberto Dalla Chiesa.
5. Dichiarazione presa visione del Protocollo d'intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza (11 luglio 2018).
6. Dichiarazione Monitoraggio Rapporti Soggetti Esterni (Persone Fisiche) e Amm.ne.
7. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (clausola anti-pantouflage).

**Il R.U.P.**

Dott. Giuseppe Mineo



IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FISCALITÀ  
Dott. Riccardo BIANCANCO



REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione

Prot. n. 28924 Palermo, 18/7/2024

Oggetto: **Quadro economico** relativo all'indicenda procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 71 e dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 per l'acquisizione del servizio di Tesoreria occorrente alla Regione Siciliana per gli anni 2025-2029.

**Al Ragioniere Generale  
SEDE**

**Al Dirigente del Servizio 5  
SEDE**

A seguito del D.R.G. n. 495 del 17 aprile 2024 con la quale il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile unico del progetto relativamente alla procedura di gara in oggetto indicata, si rimette di seguito il quadro economico dell'incanto *de quo*:

Importo a base d'asta (5 anni)	€ 4.500.000,00
Opzione di proroga ex art. 120, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 (1 anno)	€ 900.000,00
Commissione 0,20% su linea di credito (Art. 12, co. 1 CSA)	€ 1.000.000,00
Opzione di proroga ex art. 120, co. 10, D.lgs. n. 36/2023	
commissione 0,20% su linea di credito (Art. 12, co. 1 CSA, 1 anno)	€ 200.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 0
Esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972	€ 0
Somme per imprevisti (Revisione prezzi ex art. 60 D.lgs n. 36/2023)	€ 100.000,00
Somme per Incentivi ex Art. 45 D. lgs. n 36/2023	€ 108.000,00
Contributo ANAC	€ 880,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.808.880,00</b>

Spesa complessiva presunta (su tutta la durata contrattuale, pare ad anni 5+1): **€ 5.400.000,00.**  
Importo a base d'asta **€ 4.500.000,00.**

**IR.U.P.**  
**Dott. Giuseppe Mineo**